

Lo chiarisce una circolare della Funzione pubblica

# Appalti, bandi di gara ancora sui quotidiani

DI ANDREA MASCOLINI

**C**onfermato l'obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani; obbligatoria anche la pubblicazione delle informazioni in caso di procedura senza bando di gara; destinatari dell'obbligo anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. È quanto afferma la circolare dell'ex ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Giuseppe D'Alia, del 14 febbraio 2014 (prot. 593) in materia di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 190/2012 (anticorruzione) e del dlgs 33/2013. L'atto ministeriale, anche in relazione al Piano nazionale anticorruzione approvato dalla Civit l'11 settembre 2013, in particolare fornisce chiarimenti anche con riguardo agli obblighi di trasparenza relativi per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. La circolare richiama in primo luogo il contenuto dell'articolo 32, comma 1 della legge 190/2012 che prevede in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Non solo: entro il 31 gennaio di ogni anno le stazioni appaltanti devono pubblicare queste informazioni, relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di effettuare gli opportuni controlli (eventualmente

trasmettendo alla Corte dei conti l'elenco di chi non abbia adempiuto). Successivamente si chiarisce che «restano fermi gli obblighi di pubblicità legale derivanti dal Codice dei contratti pubblici», facendo intendere che ad essi si aggiungono quelli aventi natura di «pubblicità-notizia» relativi alla pubblicità sui siti web delle stazioni appaltanti. La circolare inoltre richiama espressamente l'articolo 37 del dlgs 33/2013 che, a sua volta, richiama l'applicazione degli obblighi di pubblicità legale (sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui quotidiani) di cui agli articoli 63, 65, 66, 122, 124 e 223 del codice dei contratti pubblici e anche con riferimento alla pubblicazione della determina a contrarre, quando si procede con procedura negoziata senza bando di gara. Tutte queste disposizioni, dice la circolare, «devono ritenersi estese anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse che possono essere assimilate alle pubbliche amministrazioni». La circolare chiarisce, inoltre, che fra i destinatari degli obblighi di pubblicità e trasparenza rientrano gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, cioè: a) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza; b) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte. Non rileva quindi la loro formale veste giuridica, bensì il fatto che siano parte di un rapporto concessorio o autorizzatorio e che gestiscano risorse pubbliche.

— Riproduzione riservata —

